

procedimento civile - notificazione - nullità - sanatoria Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11154 del 09/05/2018

Notificazione telematica all'Avvocatura di Stato - Uso di indirizzo PEC deputato alle comunicazioni istituzionali in luogo di quello destinato alle comunicazioni processuali - Nullità della notifica - Conseguenze - Sanabilità "ex tunc".

In tema di notificazione degli atti processuali nei confronti dell'Avvocatura di Stato, l'uso dell'indirizzo PEC deputato alle comunicazioni istituzionali in luogo di quello destinato alle comunicazioni processuali è causa di nullità della notifica, la quale è sanata, con efficacia "ex tunc", dall'opposizione del Ministero ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, non ostando alla produzione di tale effetto l'affermazione per cui la parte pubblica non disporrebbe di altro mezzo per fare valere l'inefficacia del decreto prevista dall'art. 5, comma 2, della l. n. 89 cit., atteso che detta norma concerne la diversa e non assimilabile ipotesi della mancata notificazione.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11154 del 09/05/2018